

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 785/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 786/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per taluni vini in Spagna** 3
- Regolamento (CE) n. 787/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, relativo al rilascio, il 30 aprile 2001, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il secondo trimestre 2001 5
- Regolamento (CE) n. 788/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 6

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/325/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 aprile 2001, che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay ⁽¹⁾** [notificata con il numero C(2001) 1145] 7

2001/326/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 aprile 2001, che modifica la decisione 2001/257/CE che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE ⁽¹⁾** [notificata con il numero C(2001) 1148] 11

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afte epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1149]** 12
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (GU L 215 del 25.8.2000)** 14

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 785/2001 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 aprile 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	89,9	
	204	80,9	
	212	110,1	
	999	93,6	
0707 00 05	052	90,7	
	999	90,7	
0709 90 70	052	86,6	
	999	86,6	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	68,7	
	204	44,7	
	212	51,1	
	220	60,8	
	600	62,2	
	624	61,2	
	999	58,1	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,4	
	400	80,0	
	404	75,3	
	508	77,6	
	512	81,9	
	524	90,5	
	528	91,7	
	720	113,9	
	804	114,0	
	999	90,4	
	0808 20 50	388	86,0
		512	97,3
528		82,4	
999		88,6	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 786/2001 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2001****recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per taluni vini in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000⁽²⁾, in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità che venga deciso un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata ad alcune categorie di vino e/o a certe zone di produzione e può essere applicata ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.
- (2) Il governo spagnolo ha chiesto che venga autorizzata un'operazione di distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul suo territorio.
- (3) La produzione di vini in Spagna, che era di 33,2 milioni di ettolitri nel 1997/98 e di 31,2 milioni di ettolitri nel 1998/99, è passata a 33,5 milioni di ettolitri nel 1999/2000 e a 41,1 milioni di ettolitri nel 2000/01, registrando un notevole aumento del 22,8 % rispetto alla precedente campagna. Se si considera la media delle dieci campagne precedenti, tale aumento corrisponde al 33 %.
- (4) Le giacenze di vini ad inizio campagna, che erano di 20,3 milioni di ettolitri nel 1997/98 e di 21 milioni di ettolitri nel 1998/99, sono salite a 23,7 milioni di ettolitri nel 1999/2000 e quindi a 27,5 milioni di ettolitri nel 2000/01 (+ 16 %). Rispetto alla media delle dieci campagne precedenti esse hanno registrato un aumento del 26 %.
- (5) Il notevole incremento della produzione e la progressione delle giacenze hanno avuto effetti molto negativi sui prezzi, che nella campagna in corso sono diminuiti del 26 % circa per i vini bianchi e del 37 % circa per i vini rossi rispetto allo stesso periodo della precedente campagna.
- (6) Poiché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 2,6 milioni di ettolitri di vini da tavola. Questo volume dovrebbe consentire di ovviare alla caduta dei prezzi e di riportare la situazione del

mercato dei vini da tavola ad un livello adeguato. La misura è aperta per un periodo limitato in modo da garantirne la massima efficacia. Fatto salvo l'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1493/1999, non è opportuno stabilire un quantitativo massimo che ogni produttore può far distillare, poiché le quantità in giacenza possono variare considerevolmente che dalla produzione annua di ogni produttore.

- (7) Il meccanismo da prevedere è quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2001⁽⁴⁾. Oltre agli articoli di detto regolamento che fanno riferimento alla misura di distillazione prevista all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell'alcole all'organismo d'intervento.
- (8) È necessario fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che consenta di rimediare ai problemi permettendo ai produttori di beneficiare della possibilità offerta da tale misura. Non è peraltro opportuno fissare tale prezzo ad un livello che pregiudichi la corretta applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (9) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo d'intervento allo scopo di non perturbare il mercato dell'alcole per usi alimentari, mercato che viene rifornito innanzi tutto dalla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 2,6 milioni di ettolitri di vini da tavola in Spagna.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
⁽⁴⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 21.

Articolo 2

Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 che fanno riferimento all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono anche d'applicazione, per quanto riguarda la misura oggetto del presente regolamento, le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000:

- articolo 62, paragrafo 5, per il pagamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 2; questo pagamento può effettuarsi tuttavia soltanto a partire dal 16 ottobre 2001.

Articolo 3

Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a partire dal 27 aprile 2001 sino al 1° giugno 2001. Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR per ettolitro. I contratti di questo tipo non possono essere trasferiti.

Articolo 4

1. Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti succitati, qualora il volume globale oggetto dei contratti presentati superi quello fissato all'articolo 1.
2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 15 giugno 2001, i contratti succitati in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 22 giugno 2001, i volumi di questi vini indicati nei contratti approvati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2001.

3. Le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 31 agosto 2001.

4. La cauzione è svincolata proporzionalmente alle quantità consegnate appena il produttore produce la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.

5. Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini previsti, la cauzione viene incamerata.

6. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione in causa.

Articolo 5

Il prezzo minimo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è pari a 1,723 EUR per % vol per ettolitro.

Articolo 6

1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve possedere un titolo alcolometrico almeno di 92 % vol. Esso deve essere consegnato all'organismo d'intervento a partire dal 16 ottobre 2001 e non più tardi del 31 dicembre 2001.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per l'alcole grezzo consegnato è di 2,090 EUR per % vol per ettolitro.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 27 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 787/2001 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2001****relativo al rilascio, il 30 aprile 2001, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il secondo trimestre 2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2467/98 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1439/95 ha stabilito nel titolo II B le modalità d'applicazione per quanto riguarda le importazioni di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese; in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il secondo trimestre 2001.
- (2) Se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno ridurre tali quan-

titativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), di questo stesso regolamento.

- (3) Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 1439/95, tutte le domande di titoli possono essere accolte.
- (4) Sono state presentate domande in Germania per prodotti originari del Canada,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Germania rilascia, il 30 aprile 2001, i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 aprile 2001. Per i prodotti del codice NC 0204 originari del Canada, i quantitativi richiesti sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 788/2001 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 397/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportati dopo il 24 aprile 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 397/2001 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 24 aprile 2001 e prima del 14 maggio 2001, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 16.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2001

che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay

[notificata con il numero C(2001) 1145]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/325/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/276/CE ⁽⁴⁾.
- (2) Le importazioni di carni fresche devono tener conto delle diverse situazioni epidemiologiche nei paesi interessati, nonché nelle diverse parti dei loro territori.
- (3) Le autorità veterinarie responsabili dei paesi interessati devono confermare che i loro paesi o le loro regioni risultano indenni da almeno 12 mesi da peste bovina e afta epizootica; esse debbono inoltre impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore dalla conferma, l'insorgere di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale.

- (4) In data 24 ottobre 2000 le autorità competenti dell'Uruguay hanno confermato un focolaio di afta epizootica nel dipartimento di Artigas.
- (5) Le autorità competenti dell'Uruguay hanno fornito garanzie soddisfacenti quanto alle misure prese per combattere la malattia nel dipartimento di Artigas ed un'ispezione condotta sul posto dall'Ufficio alimentare e veterinario ha attestato che possono essere nuovamente autorizzate le importazioni nella Comunità europea di carni non disossate in provenienza dalla regione di Artigas.
- (6) È quindi necessario procedere ad una nuova delimitazione dei territori dell'Uruguay da cui sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella CE.
- (7) È necessario adeguare le tabelle con gli elenchi dei paesi sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente decisione.
- (8) La decisione 93/402/CEE deve essere modificata di conseguenza.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/402/CEE è modificata come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dall'allegato A della presente decisione;
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato B della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 41.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO A

«ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR	01/2001	Tutto il paese
Brasile	BR	01/93	Tutto il paese
	BR-1	01/96	Stati di: Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais (eccetto le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espírito Santo, Mato grosso do Sul (eccetto i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murinho, Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso e Corumbá), Santa Catarina Goias e le circoscrizioni regionali di Cuiabá (esclusi i comuni di San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), Cáceres (escluso il comune di Cáceres), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis (escluso il comune di Itiquira), Barra do Garças e Barra do Bugres nel Mato Grosso
Cile	CL	01/93	Tutto il paese
Colombia	CO	01/93	Tutto il paese
	CO-1	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, a valle verso la foce del fiume Atrato nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cabo Tiburón; da questo punto in direzione del Pacifico, lungo la frontiera tra Colombia e Panama; da quest'ultimo punto fino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e da questo lungo una retta riconducente alla confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato
	CO-2	01/93	I comuni di Arboletas, Necoclí, San Pedro de Urabá, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutatá, Dabeiba, Uramitá, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato), e Frontino
	CO-3	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo a monte lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Córdoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica
Paraguay	PY	01/93	Tutto il paese
Uruguay	UY	01/2001	Tutto il paese»

ALLEGATO B

«ALLEGATO II

(Versione N. 02/2001)

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE (1)

Paese	Territorio	Carni fresche non disossate, escluse le frattaglie				Carni fresche disossate, escluse le frattaglie				Frattaglie						
		Specie				Specie				Bovine					Ovine	
		Carni bovine	Carni ovine e caprine	Carni suine	Solipedi	Carni bovine	Carni ovine e caprine	Carni suine	Solipedi	CU (*)	PC (*)				PF (*)	PF (*)
									1	2	3	4				
Argentina	AR	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
Brasile	BR	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
	BR-1	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—
Cile	CL	B	B	H	D	A	C	H	D	B	B	B	B	B	B	B
Colombia	CO	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
	CO-1	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
	CO-2	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
	CO-3	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
Paraguay	PY	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—
Uruguay	UY	B	B	—	D	A	C	—	D	B	B	B	B	B	B	B

(1) Le lettere (A, B, C, D, E, F, G e H) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli delle garanzie di polizia sanitaria di cui all'allegato III, parte 2, della decisione 93/402/CEE, che si devono applicare per ogni prodotto e origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione.

(*) CU: Consumo umano.

PC: Destinati all'elaborazione di prodotti cotti a base di carne.

1 = cuori,

2 = fegati,

3 = muscoli masseteri,

4 = lingue.

PF: Destinati alla produzione di alimenti per animali familiari.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2001

che modifica la decisione 2001/257/CE che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE*[notificata con il numero C(2001) 1148]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/326/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le competenti autorità del Regno Unito hanno presentato alla Commissione un programma per il ricorso alla vaccinazione profilattica dei bovini in condizioni chiaramente definite, quale strumento supplementare di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica in combinazione con l'abbattimento preventivo degli animali di altre specie sensibili in zone determinate ad alto carico di bestiame.
- (2) La Commissione ha adottato la decisione 2001/257/CE che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE ⁽⁴⁾.

- (3) È necessario adattare alla situazione epidemiologica attuale la zona in cui va effettuata la vaccinazione, modificando l'allegato II della decisione 2001/257/CE.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II della decisione 2001/257/CE della Commissione, i termini «Territorio amministrativo delle contee di Cumbria e Devon in Gran Bretagna» sono sostituiti dai termini «Territorio amministrativo delle contee di Cumbria, Devon, Cornwall, Somerset e Dorset in Gran Bretagna.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 91 del 31.3.2001, pag. 98.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2001

relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE

[notificata con il numero C(2001) 1149]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/327/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie bovina e suina sono previste dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE ⁽⁴⁾.
- (2) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali artiodattili diversi da quelli di cui alle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE sono previste dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia

sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione ⁽⁸⁾.

- (4) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE ⁽¹⁰⁾.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguarda i criteri comunitari per i punti di sosta e adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE ⁽¹¹⁾.
- (6) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE ⁽¹²⁾, 2001/208/CE ⁽¹³⁾, 2001/223/CE ⁽¹⁴⁾ e 2001/234/CE ⁽¹⁵⁾, recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.
- (7) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.
- (8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili previste nella decisione 2001/263/CE ⁽¹⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/317/CE ⁽¹⁷⁾.
- (9) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno vietare ulteriormente i movimenti degli animali tra i vari punti di sosta e mantenere per un periodo aggiuntivo le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽⁴⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.⁽⁵⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.⁽⁶⁾ GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.⁽⁷⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽⁸⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.⁽⁹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.⁽¹⁰⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.⁽¹¹⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.⁽¹²⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.⁽¹³⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.⁽¹⁴⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.⁽¹⁵⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.⁽¹⁶⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 59.⁽¹⁷⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 74.

- (10) Occorre allo stesso tempo abrogare le disposizioni sui movimenti degli animali di specie sensibili previste dalla decisione 2001/263/CE.
- (11) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 25 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
- b) i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e sia fornita la prova dell'avvenuta disinfezione e
- c) i trasporti di tali animali verso altri Stati membri siano autorizzati soltanto 24 ore dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione e alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di transito.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri diversi dal Regno Unito garantiscono che sia vietato il trasporto di animali di specie sensibili all'afte epizootica.

Tale divieto non si applica ai trasporti di animali di specie sensibili dall'azienda di spedizione:

- direttamente, o tramite un centro di raccolta riconosciuto, a un macello per la macellazione immediata, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e di destinazione, o
- tramite un centro di raccolta riconosciuto, a un'unica azienda di destinazione, tranne per i bovini e i suini, i quali possono essere trasportati dal centro di raccolta ad un massimo di sei aziende di destinazione, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e di destinazione, o
- ad un punto di raccolta in cui si raggruppano mandrie o greggi per la transumanza verso pascoli designati, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e di destinazione, o
- a un'altra azienda, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e destinazione,

a condizione che:

- a) durante il trasporto tali animali non entrino in contatto con animali non provenienti dalla stessa azienda di spedizione, a meno che
- siano spediti per la macellazione, o
 - provengano da aziende situate nelle zone degli Stati membri definite all'articolo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE, nelle quali non sono state imposte restrizioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE per tutto il periodo di permanenza di cui al paragrafo 2, primo trattino;

2. Gli Stati membri diversi dal Regno Unito provvedono affinché le autorità competenti del luogo di partenza autorizzino i movimenti degli animali di specie sensibili soltanto alle seguenti condizioni:

- gli animali sono rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 20 giorni prima dell'autorizzazione, o nell'azienda d'origine fin dalla nascita se hanno meno di 20 giorni di età, e nessun animale di una specie sensibile è stato introdotto in tale azienda durante il suddetto periodo, o durante i 10 giorni precedenti nel caso di suini, oppure
- detti animali sono trasportati direttamente e senza passare attraverso un centro di raccolta riconosciuto a un macello ai fini dell'immediata macellazione.

3. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) bis, secondo trattino, della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché gli animali delle specie sensibili non siano trasportati tra i vari punti di sosta stabiliti e riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 1255/97.

Articolo 2

La decisione 2001/263/CE della Commissione è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino alle ore 24.00 del 18 maggio 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 215 del 25 agosto 2000)

Viene inserito un nuovo considerando (numero 12):

«(12) Ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, e in particolare del relativo articolo 8, il 5 luglio 2000 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione A5-0177/2000 sul progetto di decisione della Commissione sull'adeguatezza della protezione costituita dai principi di riservatezza dell'approdo sicuro e relative domande più frequenti (FAQ) pubblicati dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti⁽⁵⁾. La Commissione ha riesaminato il progetto di decisione alla luce della risoluzione di cui sopra, concludendo che, benché il Parlamento europeo abbia manifestato il parere che occorressero alcuni perfezionamenti ai principi dell'approdo sicuro e relative FAQ prima che la protezione da essi offerta potesse considerarsi "adeguata", esso non ha statuito che la Commissione eccederebbe le proprie competenze approvando la decisione in questione.»

Questo nuovo considerando aggiunge una nuova nota a piè di pagina (la numero 5):

«⁽⁵⁾ La risoluzione non è ancora stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale.»

La nota 3 della FAQ 9 è stata cancellata.
